



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – C. Tesseramento – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori

RIUNIONE MARTEDÌ 15.04.2008 – INIZIO ORE 15.00

1) Ricorso U.C. SAMPDORIA

avverso la reiezione del reclamo proposto contro la Pol. Ciampino in ordine al pagamento del “premio alla carriera ” ex art. 99 bis N.O.I.F., relativo al calciatore Soddimo Danilo (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 19/D del 13.2.2008)

RESPINTO

2) Deferimento dell'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING del C.O.N.I. a carico del calciatore Iovino Pietro, attualmente tesserato A.S.D. Real Boschese, per violazione dell' art. 2.1 delle Norme Sportive Antidoping

La C.G.F., vista la richiesta di rinnovo della sospensione cautelare ex art. 2, comma 3, Procedimento disciplinare e Istruzioni operative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping, prot. 896/UPA/ST del 15.4.2008;

dispone

- il rinnovo della sospensione in via cautelare per 30 giorni, da ogni attività sportiva a carico del calciatore Iovino Pietro, tesserato in favore dell'A.S.D. Real Boschese, partecipante al Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Campania ex art. 2, comma 3 Procedimento disciplinare e Istruzioni operative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping, con decorrenza

immediata;

- dispone altresì rinviarsi la trattazione del giudizio alla data 23.4.2008 – ore 13,00.

*“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore **Iovino Pietro** è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell’anno solare in cui ha termine l’efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.*

3) Deferimento dell’UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING del C.O.N.I. a carico del calciatore Tummiolo Andrea, attualmente tesserato Valenzana Calcio S.r.l., per violazione dell’ art. 2.1 delle Norme Sportive Antidoping

La C.G.F., visto il deferimento, letti gli atti, infligge al calciatore Tummiolo Andrea la sanzione della squalifica da ogni attività sportiva per mesi 2 a decorrere dalla data di adozione della sospensione cautelare

*“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore **Tummiolo Andrea** è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell’anno solare in cui ha termine l’efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.*

4) Ricorso Calciatrice DUDINE ARIANNA avverso la declaratoria di validità del proprio tesseramento in favore dell’A.C.F. Milan seguito richiesta di giudizio della Divisione Calcio Femminile in ordine allo svincolo ex art. 32 bis non concesso alla reclamante (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 23.1.2008)

INAMMISSIBILE per non aver dato prova del contestuale invio di copia dei motivi di reclamo alle controparti, ai sensi dell’art. 37 comma 1 lett. a) C.G.S.